



**ORIGINALE**

13195/2013

oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento  
danni da  
collisione  
tra  
autoveicoli

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23033/2007

- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente - Cron. 13195
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere - Rep. 2168
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere - Ud. 11/04/2013
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere - PU
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23033-2007 proposto da:

S.D. , S. S.R.L.

in persona dell'Amministratore V.S.

, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato BARBATO ADRIANO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati BIONDI UMBERTO, TURCONI ALDO

giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

G.G.

I.A.

2013

845

S.P.A. per incorporazione di I.V.  
S.P.A. e A. S.P.A.  
nella F.A. S.P.A. in persona del  
procuratore speciale Avv. M.F.,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 87,  
presso lo studio dell'avvocato SEMINAROTI ALDO, che  
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
ORLANDONI ANDREA giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 2631/2006 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2006, R.G.N.  
820/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO  
AMATUCCI;

udito l'Avvocato ALDO SEMINAROTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per  
inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Decidendo sulla domanda risarcitoria di D.S. (nato il ), che aveva perso la gamba sinistra nella collisione del 12.6.1999 tra la motocicletta che conduceva e l'autovettura condotta dal proprietario G.G. , con sentenza del 28.11.2003 il Tribunale di Como-sezione distaccata di Erba, quantificò nell'80% l'apporto causale del motociclista e condannò il G.G. e l'A. (poi l.A. ) al pagamento di € 174.661,08, oltre accessori, corrispondenti al 20% del danno complessivo.

2.- Con sentenza n. 2631/06, depositata il 26.10.2006, la Corte d'appello di Milano, per quanto in questa sede interessa, ha respinto il gravame del S.D. sul sostanziale rilievo che l'incidente era bensì avvenuto in prossimità della linea di mezzeria ma che il contesto delle circostanze nelle quali s'era verificato rivelava la colpa prevalente del motociclista. La Corte ha, in particolare, disatteso una misurazione effettuata dai vigili urbani intervenuti sul posto ed ha conferito rilievo al diverso dato risultante dalla consulenza disposta dal p.m. in sede penale.

La decisione di primo grado è stata confermata anche in punto di *quantum debeatur*, sia in ordine al danno non patrimoniale che a quello patrimoniale.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione D.S.

, affidandosi a quattro motivi illustrati anch'eda

memoria, cui G.G. ed I.A. s.p.a.  
resistono con unico controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo (illustrato alle pagine da 4 a 29 del ricorso) la sentenza è censurata per violazione degli artt. 2054 e 2700 c.c., 141,143 e 148 c.d.s., del principio della tassatività delle prove civili e per motivazione (illogica,) insufficiente e contraddittoria.

Vi si afferma, anzitutto, che la Corte d'appello abbia ritenuto di ricostruire l'incidente rilevando tra l'altro quanto segue: << E' stato accertato (vedasi consulenza tecnica del Pubblico Minister per il procedimento penale conclusosi con l'archiviazione nei confronti dell'automobilista) che il pneumatico della motocicletta, a causa dell'incidente, lasciò sull'asfalto, nella corsia di pertinenza della stessa, **una prima traccia di scarrocciamento a cm. 30** (e non 50 centimetri come indicato sul verbale dei vigili urbani e come riprodotto dal c.t. di parte appellante) dalla linea continua di mezzeria" >> ( a pag. 10, sub 1, della sentenza, col grassetto come sopra riprodotto).

Si precisa in ricorso (a pag. 7), nulla essendo detto in sentenza, che il consulente del p.m. aveva scritto << ... con l'aiuto della documentazione fotografica si è evidenziata la prima traccia lasciata dal pneumatico della motocicletta che parte da 30 cm. Dalla linea di mezzeria e non a 50 cm. Come

indicato nel verbale dei Vigili Urbani di Erba intervenuti per i rilievi del caso >>.

E si sostiene che tanto è in contrasto col principio enunciato da Cass., n. 3282/2006, la quale ha enunciato il principio secondo il quale il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto dopo l'incidente "fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento".

Vengono poi prospettate ulteriori incongruenze logiche della motivazione in ordine alla ricostruita dinamica dell'incidente e correlate violazioni di legge.

**1.1.-** La denuncia di violazione dell'art. 2700 c.c. è fondata.

La citata Cass. n. 3282/2006 ha effettivamente affermato che il rapporto redatto dagli agenti (in quel caso dai carabinieri) intervenuti sul posto dopo un incidente stradale costituisce atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. in ordine ai fatti accertati visivamente circa la fase statica quale risultava al momento del loro intervento.

Trattasi di principio consolidato (cfr., *ex coeteris*, Cass., nn. 28939/2005, 14038/2005, 3522/1999), anche successivamente ribadito (Cass., n. 16713/2009) e che va in quest'occasione confermato. **Quante volte, dunque, i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti**

verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso.

Eccezione ne è il caso - non verificatosi nella specie - che altro pubblico ufficiale abbia, anche successivamente, compiuto lo stesso accertamento, non già però apprezzandone i risultati sulla base di diversi elementi (in tal modo sostanzialmente compiendo una valutazione), ma constatando direttamente lo stato dei luoghi e ripetendo l'accertamento compiuto dal precedente pubblico ufficiale.

La sentenza va dunque cassata perché il giudice del rinvio rivaluti i fatti assumendo come vero, in difetto di querela di falso del menzionato atto pubblico, che le tracce di scarrocciamento che ne occupano distavano cm. 50 (e non 30) dalla linea di mezzeria, come riferito dai vigili urbani a seguito dei rilievi direttamente effettuati.

1.2.- Le ulteriori censure relative al primo motivo sono assorbite.

2.- Del pari assorbite sono le censure relative agli altri motivi (illustrati alle pagine da 29 a 59 del ricorso), attinenti tutte al *quantum debeatur*, dunque ad aspetti logicamente conseguenti alla statuizione sull'*an*.

La sentenza è interamente travolta dalla cassazione quanto ai danni subiti dal ricorrente.


3.- Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte d'appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, assorbita ogni altra censura, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Roma, 11 aprile 2013


L'estensore



Il presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 28 MAG. 2013.

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

